

ATTIVAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE INAIL

Constatata ancora ad oggi l'assenza di specifiche indicazioni da parte del MIUR alle richieste già inoltrate, circa la gestione della sorveglianza sanitaria in assenza del Medico Competente [documenti agli atti], si ritiene necessario **inoltrare al servizio territoriale INAIL, ai sensi del Decreto Legge. 34/2020 art.83, c.2 (*)**, **l'attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità, prevista dall'art.83, c.1 del Decreto Legge di cui sopra [[si allega bozza di richiesta, da inviare via PEC alla sede territoriale di competenza dell'INAIL](#)].

In merito, al fine di **separare competenze e responsabilità sanitarie da quelle scolastiche**, non è opportuno acquisire presso la Scuola le “ Certificazioni Mediche ” del personale, delegando le modalità d'individuazione dei soggetti particolarmente esposti direttamente alla stessa INAIL.

(*) [DECRETO-LEGGE N.34 DEL 19 MAGGIO 2020](#)

Art.83 Sorveglianza sanitaria

*“ 1. ...per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. ...*

*2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai **servizi territoriali dell'INAIL** che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro...”*

FORMAZIONE

Visti gli obblighi vigenti, necessita **attivare la formazione del personale scolastico con 2 moduli specifici**: uno di carattere generale per tutto il personale sul Rischio Biologico COVID-19 (informazione e formazione) e uno solo per i Collaboratori Scolastici addetti all'igienizzazione dei locali (formazione).

A parere del sottoscritto, al momento è bene attivare la formazione **solo per il personale scolastico presente per le attività indifferibili**, per i restanti attendiamo il Protocollo Nazionale in corso di emanazione in caso ci fossero ulteriori sviluppi.

Infine si comunica che è preferibile aderire ad offerte istituzionali a **costi sociali** (CRI, ecc.), ma qualora la Scuola dovesse incontrare difficoltà, si avvisa che tale formazione è disponibile anche tramite l'Organismo Paritetico Nazionale (OPN) sulla Piattaforma Web: archfasulofilippo.esafad.it [preventivo su richiesta].

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



A handwritten signature in blue ink that reads "Filippo Fasulo".